
Deliberazione n. 992 del 29/08/2017

L.R. n. 16/1990, articolo 10 - Disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Revoca DGR n. 487/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di adottare le disposizioni per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.), così come illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
2. Di revocare la DGR n. 487 del 23/05/2016 avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo (Catalogo Regionale FORM.I.CA.)".

ALLEGATO A**Disposizioni per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.)****ART. 1 - FINALITÀ**

I corsi "liberi" costituiscono azioni formative che i soggetti, pubblici o privati, abilitati a somministrarle, possono svolgere anche senza il sostegno di finanziamenti pubblici.

I corsi liberi sono finalizzati al rilascio di attestati di qualifica, di specializzazione o di aggiornamento validi ai fini del collocamento, o di attestati di idoneità e di abilitazione, previsti da normative nazionali.

Lo svolgimento di tali azioni va autorizzato ai sensi della L.R. 16/90 art. 10 c. 2, e successive integrazioni e modificazioni, e delle conseguenti disposizioni regionali.

Qualora si intenda promuovere e realizzare azioni di formazione professionale, sempre senza il sostegno del finanziamento pubblico, che non prevedono il rilascio di qualifiche, specializzazioni o abilitazione, e che hanno una durata ricompresa entro le 100 ore complessive, è comunque necessario darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Regionale (L.R. 16/90 art. 10 c.1).

ART. 2 - CATALOGO REGIONALE FORM.I.CA.

I corsi liberi autorizzati vanno a comporre **il Catalogo Regionale unico e valido per tutto il territorio regionale dell'offerta formativa a domanda individuale** denominato **FORM.I.CA.** (Formazione Individuale a Catalogo).

Il catalogo si articola in sezioni:

- per tipologia dei corsi:

SEZIONE 1 Formazione continua e formazione permanente

SEZIONE 2 Alta formazione che si divide in due sottosezioni:

- Sottosezione post-diploma;

- Sottosezione post-laurea.

- per ambito territoriale:

SEZIONE TERRITORIALE di Ancona

SEZIONE TERRITORIALE di Pesaro-Urbino

SEZIONE TERRITORIALE di Macerata

SEZIONE TERRITORIALE di Fermo

SEZIONE TERRITORIALE di Ascoli Piceno

Il Catalogo Regionale è consultabile al sito <http://www.regione.marche.it> nella apposita sezione dedicata.

Il nuovo Catalogo sostituisce il precedente approvato con DDPF n. 195/FOP del 2/09/2013.

ART. 3 – AZIONI FORMATIVE LIBERE

L'autorizzazione è concessa per i seguenti corsi di formazione professionale:

CORSI DI QUALIFICA: (N/QA-N/QB)

Sono finalizzati a conseguire livelli professionali non posseduti in precedenza e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 400 ore e non superiore alle 2400 ore; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di un attestato di qualifica valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90.

I progetti formativi relativi a corsi biennali vanno presentati in un'unica soluzione senza la necessità di suddividere il corso in due progetti formativi uno per ciascuna annualità.

Possono essere di:

1° livello: rivolti a persone che hanno assolto l'obbligo formativo, ma risultano privi di qualsiasi qualifica professionale;

2° livello: rivolti a persone in possesso di:

- diploma di scuola media superiore o laurea, *oppure*
- esperienza almeno biennale di lavoro, *oppure*
- qualifica di 1° livello.

3° livello: rivolti a persone che frequentano corsi post laurea o corsi integrati a percorsi di studi universitari (diplomi universitari).

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: (N/SP)

Sono finalizzati all'apprendimento di conoscenze ed all'acquisizione di capacità ulteriori rispetto alla qualifica conseguita e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 300 ore e non superiore alle 800 ore, salvo diversa durata prevista da specifiche disposizioni normative; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di un attestato di specializzazione valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90.

Sono rivolti ad allievi che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- Qualifica professionale di 1° e 2° livello, unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione;
- Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione;
- Diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti il settore in cui si innesta la specializzazione.

CORSI ABILITANTI: (B/AB)

Sono finalizzati all'acquisizione di specifica idoneità per l'iscrizione ai ruoli, albi, ecc. secondo leggi nazionali e/o decreti ministeriali.

Tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di un attestato di idoneità valido ai sensi delle rispettive leggi che ne fissano criteri e contenuti. La loro durata è stabilita dalle norme vigenti in materia.

CORSI DI AGGIORNAMENTO (B/AI)

Sono finalizzati all'aggiornamento professionale. La loro durata, di norma, è compresa tra le 36 e le 100 ore.

L'attestato rilasciato al termine di questa tipologia di azione formativa è di frequenza (valido ai sensi della normativa di rispettivo riferimento che fissa criteri e contenuti).

Per quanto concerne la denominazione dei corsi di cui sopra, la durata e i codici si rinvia al "**Tabulato delle qualifiche regionali**" adottato dalla Giunta della Regione Marche all'interno del quale va individuata la denominazione più rispondente al tipo di corso che si intende realizzare.

Il Tabulato delle qualifiche regionali è consultabile al sito www.regione.marche.it nell'apposita sezione.

La progettazione dei percorsi formativi deve fare riferimento, ferma restando la modulistica Siform2 disponibile, alle UC laddove esistenti nel Repertorio Regionale dei profili professionali, istituito con DGR n. 1412 del 22/12/2014 ed approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014, consultabile al seguente sito: janet.regione.marche.it sezione: RepertorioProfiliProfessionali.

Il Progetto formativo deve prevedere:

1. Denominazione
2. Settore di riferimento
3. Descrizione: programma didattico e metodologia

4. La denominazione dell'Ente attuatore
5. La sede di svolgimento
6. Durata (di cui FAD o stage)
7. Il costo complessivo del corso (non comprensivo del costo FAD nel caso di utilizzo della didateca Marlene);
8. Il prezzo di iscrizione e di partecipazione richiesto a ciascun allievo;
9. Il numero di allievi previsti: minimo e massimo
10. Docenti previsti
11. Requisiti di accesso (titolo di studio richiesto come requisito preferenziale)
12. Certificazione finale conseguibile
13. Eventuale possibilità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso ed i relativi criteri di riconoscimento
14. Eventuali misure di accompagnamento/orientamento individuali
15. Opportunità sul mercato del lavoro

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di autorizzazione a svolgere azioni formative libere le strutture formative pubbliche (ad eccezione dei Servizi territoriali regionali per la Formazione) o private aventi sede legale o operativa nel territorio della Regione Marche, che alla data di presentazione della domanda:

- risultino accreditate, presso la Regione Marche, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i., per la macrotipologia formativa “formazione superiore” e/o “formazione continua”;
- non accreditate alla sola condizione che alla data di presentazione della domanda di autorizzazione abbiano presentato la richiesta di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 868 del 24/07/2006.

Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento le imprese, pubbliche e private, che svolgono attività formativa per i propri dipendenti. Sono altresì escluse dall'obbligo di accreditamento le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio.

Non è consentita la presentazione di progetti da parte di strutture formative per le quali la Regione Marche ha sospeso l'accreditamento per la relativa macrotipologia secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003.

Qualora il progetto sia proposto da più soggetti, i partner dovranno essere tutti accreditati o aver chiesto l'accreditamento (ad eccezione delle imprese che non ricoprono il ruolo di capofila e che non erogano direttamente la formazione) e costituire o dichiarare l'intenzione di costituire, ad

autorizzazione concessa, un'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di Scopo (ATS) indicando, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila e attuatore.

La costituzione in ATI o ATS deve avvenire per atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata da un notaio che indichi chiaramente i ruoli, funzioni, diritti e doveri reciproci.

Il mandato di rappresentanza conferito al Capofila può essere inserito nella stessa scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATI; l'atto va sempre registrato c/o l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale.

In caso di associazioni temporanee costituite con scrittura privata autenticata deve essere utilizzato lo "schema – tipo" di atto costitutivo allegato al "Manuale".

ART. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Nell'attuazione delle azioni formative libere il soggetto attuatore ha i seguenti obblighi, ove applicabili:

- a) garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nell'iniziativa formativa e nella sua gestione ad ogni livello. Ciò comprende tra l'altro l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti;
- b) applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e di stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quanto previsto per specifici casi) esonerando espressamente l'Amministrazione Regionale da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle stesse assicurazioni;
- c) applicare ai prestatori le tipologie di contratto e i conseguenti obblighi previdenziali previsti dalla vigente normativa, in ragione della natura delle prestazioni richieste, indicando in ogni caso termini e modalità di corresponsione del compenso;
- d) consentire al servizio ispettivo e ai funzionari autorizzati dalla Regione Marche e agli ispettori del lavoro e ad ogni altro organismo preposto ai controlli previsti dalla normativa vigente, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione dell'iniziativa formativa e dei correlati aspetti amministrativi, gestionali e contabili;
- e) comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione Marche;
- f) predisporre i registri obbligatori per la prescritta vidimazione;
- g) nel caso di stage, stipulare apposita convenzione con l'impresa ospitante e comunicare alla Regione Marche, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e all'INAIL, con almeno 8 giorni di anticipo, luogo e data di inizio dell'eventuale stage secondo le modalità previste dall'iniziativa formativa;
- h) disporre di laboratori idonei per lo svolgimento di lezioni pratiche afferenti i contenuti

didattici che si intende sviluppare;

- i) mettere a disposizione degli allievi il materiale didattico, le attrezzature, i servizi e quant'altro previsto dal progetto;
- j) attuare ore di 60 minuti;
- k) rispettare le disposizioni della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- l) utilizzare per la gestione dell'attività formativa il Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM2), inserendo il monitoraggio della gestione e rendicontazione delle azioni formative in applicazione alle disposizioni del "Manuale";
- m) rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. utilizzando aule e/o laboratori idonei ove svolgere le attività previste nei progetti formativi autorizzati dalla Regione Marche. Detta idoneità deve risultare dal verbale di ispezione e constatazione rilasciato dalla competente ASUR o da altro soggetto previsto dalle norme vigenti, e deve:
 - contenere l'indicazione del numero massimo degli allievi che possono usufruire delle aule e dei laboratori;
 - essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto attuatore o del titolare del diritto di proprietà del locale attestante che dalla data del rilascio del certificato di idoneità dei locali al momento dell'utilizzo delle aule e/o dei laboratori adibiti all'attività del progetto, nelle stesse non sono state effettuate modifiche tali da far venire meno l'idoneità.

In relazione alla peculiarità dell'azione formativa, per alcuni locali adibiti ad uso didattico, può essere ritenuta sufficiente, dalla Regione Marche, l'attestazione di idoneità rilasciata, con riferimento all'ordinario utilizzo dei locali, da un Organismo pubblico diverso dall'ASUR o da una perizia giurata di un professionista abilitato (ingegnere o altro soggetto abilitato): tale attestazione dovrà comunque contenere l'indicazione dell'idoneità dei locali anche con riferimento al numero dei soggetti che vi accederanno per le attività formative; tali attestazioni possono essere prodotte, in sostituzione di quella ASUR, allorquando la formazione frontale, nella modalità della esercitazione pratica con la presenza di un docente non è erogata in un locale normalmente adibito ad uso didattico, ma ad esempio in un luogo di lavoro ove, di norma, può essere effettuata l'attività di stage, atteso che per lo stage non è richiesta alcuna attestazione di idoneità.

- n) rispettare, per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, le disposizioni previste dal Manuale regionale di cui alla D.G.R. n. 802/2012 e s.m.i., che si intendono in questa sede integralmente richiamate.
- o) comunicare obbligatoriamente tramite PEC ai Servizi territoriale della formazione della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego), l'avvio delle attività formative e l'avvenuto inserimento di tutte le informazioni previste nel SIFORM, almeno 10 giorni prima del primo giorno di aula. La mancata comunicazione implica la segnalazione alla P.O. Accreditamento.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico **SIFORM2** accessibile all'indirizzo internet <https://siform2.regione.marche.it>

Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l'utente deve disporre di apposite credenziali di tipo "forte" ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica selezionando l'apposito codice bando Siform.

Ciascun progetto formativo e le dichiarazioni richieste verranno generate direttamente da SIFORM2 attraverso l'apposita funzione e firmate digitalmente.

A seguito dell'invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e data ed ora di effettuazione dell'operazione.

Con l'assegnazione della data e dell'ora di trasmissione telematica, la domanda si considererà correttamente presentata.

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al responsabile del procedimento.

Saranno previste riedizioni di un progetto formativo autorizzato nella stessa sede territoriale e repliche di un progetto formativo autorizzato in diversa sede territoriale.

ART. 7 – DURATA DEI PROGETTI FORMATIVI

I progetti formativi ammessi al Catalogo Regionale hanno validità di 24 mesi dalla data di ammissione, salvo richiesta motivata di cancellazione dal Catalogo da parte dell'Organismo di formazione o rilievi da parte dei soggetti preposti al controllo che ne fanno decadere la validità.

Trascorso tale periodo, il progetto ammesso al Catalogo decade e verrà automaticamente eliminato.

Hanno durata di 24 mesi dalla data di autorizzazione anche i corsi autorizzati non ammessi al Catalogo.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Non sono ammessi nel Catalogo Regionale i seguenti corsi:

- corsi che già usufruiscono di un finanziamento pubblico;
- corsi finalizzati all'iscrizione ad albi e ordini professionali;

- corsi finalizzati all'abilitazione per l'esercizio di attività professionali;
- corsi a carattere hobbistico;
- attività formative obbligatorie per legge;
- corsi riferiti all'ambito sanitario e/o socio sanitario.

Le tipologie di corsi previste nell'elenco sopra indicato, ma coincidenti con quelli indicati all'art. 2, non sono ammessi al Catalogo Regionale ma possono essere presentati al fine del rilascio della sola autorizzazione ai sensi della L.R. 16/1990.

Non sono ammessi nel Catalogo Regionale, ma validi al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 16/1990 i corsi di seguito indicati:

- corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS);
- corsi per Operatore di nidi domiciliari.

Non sono ammessi al Catalogo Regionale e non sono validi al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 16/1990 i seguenti corsi di formazione:

- corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- corsi di formazione afferenti il diritto dovere di istruzione e formazione, gli IFTS e l'apprendistato.

La Regione Marche, ove rilevasse uno specifico fabbisogno formativo sul territorio, si riserva la facoltà, in deroga ai contenuti del presente articolo, di adottare decisioni conseguenti.

ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

I progetti formativi sono ritenuti ammissibili alla valutazione per l'autorizzazione se:

- 1) presentati secondo le modalità e i termini previsti all'art. 5;
- 2) presentati da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

L'autorizzazione all'attuazione di progetti formativi e inserimento nel Catalogo regionale avverrà con cadenza periodica.

La valutazione verrà effettuata sulla base dei criteri:

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	
(peso 40)	1. Qualità del progetto didattico (QPD)	15
	2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD)	10
	3. Punteggi accreditamento (ACC)	10
	4. Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA)	5
Efficacia potenziale	5. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF)	60

I punteggi saranno assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità:

1. QPD (Qualità del progetto)

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati i seguenti elementi:

- a) analisi fabbisogni formativi e professionali
- b) contenuti formativi
- c) presenza di moduli di bilancio di competenze e di orientamento
- d) qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste
- e) presenza di elementi innovativi
- f) modalità di selezione e valutazione degli allievi
- g) descrizione dello stage, dove presente
- h) chiarezza nell'elaborazione progettuale

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

- Ottimo = 4 punti
- Buono = 3 punti
- Discreto = 2 punti
- Sufficiente = 1 punto
- Insufficiente = 0 punti

2. QUD (Qualità e adeguatezza della docenza)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali – quantitativa del team di docenti, di codocenti e di tutor previsti. Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) il titolo di studio
- b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo regionale;
- c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti;
- d) l'esperienza didattica e professionale pregressa;
- e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione;
- f) l'utilizzo adeguato di codocenti e tutor;
- g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto.

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia:

- Ottimo > 4 punti
- Buono > 3 punti
- Discreto > 2 punti
- Sufficiente > 1 punto
- Insufficiente > 0 punti

3. ACC (Punteggi accreditamento)

L'indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del vigente dispositivo regionale di accreditamento delle strutture formative, nell'ultimo aggiornamento disponibile dell'elenco delle strutture accreditate.

I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza dell'Avviso.

La quantificazione dell'indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia:

- Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento: 4 punti
- Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti accreditamento: 3 punti
- Soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa: 2 punti
- Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma superiori o pari a 28: 1 punto
- Soggetti proponenti con meno di 28 punti accreditamento: 0 punti.

Nel caso di progetti presentati in ATI, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato facendo riferimento ai singoli componenti dell'ATI e calcolando la media dei punti di accreditamento dei singoli componenti la stessa ATI. La griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore medio dei punteggi posseduti dai componenti dell'ATI.

La media va calcolata con riferimento ai soli soggetti tenuti all'accREDITAMENTO ai sensi dell'Avviso pubblico di riferimento. Ai fini della media i soggetti non tenuti all'accREDITAMENTO non rilevano.

- L'arrotondamento della media viene effettuato nella seguente maniera:
 - Al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la media è 27,5000, essa viene arrotondata a 28 (numero intero superiore) e a questo valore si applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 1 punto (da normalizzare e ponderare) relativamente all'indicatore ACC];
 - Al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [es: se la media è 27,4999, essa viene arrotondata a 27 (numero intero inferiore) e a questo valore si applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 0 punti relativamente all'indicatore ACC].
- Nel caso in cui la media dell'ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell'indicatore ACC viene attribuito come di seguito specificato:
 - 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accREDITAMENTO ai sensi del presente Avviso pubblico) abbia già completato attività formative;
 - 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accREDITAMENTO ai sensi del presente Avviso pubblico) abbia ancora ultimato attività formative.

4. QUA (Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista):

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista e sulla base della seguente griglia:

- attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti;
- attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto;
- attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti.

5. EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate):

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nell'Avviso.

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente

griglia:

- impatto atteso elevato -> 4 punti;
- impatto atteso buono -> 3 punti;
- impatto atteso discreto -> 2 punti;
- impatto atteso modesto -> 1 punto;
- impatto atteso non significativo -> 0 punti.

La valutazione prenderà prioritariamente in considerazione – nell’arco temporale di un anno - i seguenti aspetti:

- grado di soddisfazione degli allievi su precedenti corsi già autorizzati;
- livello occupazionale a 12 mesi dalla conclusione dei corsi già autorizzati.

A seguito dell’istruttoria di ammissibilità e di valutazione, con atto dirigenziale della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego), verrà formalmente concessa l’autorizzazione delle azioni formative libere e l’ammissione al Catalogo Regionale, specificando i motivi di esclusione per le attività ritenute non autorizzabili e/o non ammissibili al Catalogo Regionale.

Sono ritenuti idonei all’ammissione al catalogo i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 su 100.

L’atto dirigenziale sarà pubblicato sul BURM e nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it.

ART. 11 – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Per le azioni formative libere autorizzate ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 16/90 le previsioni del “Manuale” costituiscono disposizioni di principio alle quali i soggetti attuatori devono attenersi e trovano applicazione le disposizioni in ordine alla decurtazione del monte crediti così come previste dalla D.G.R. n. 974/2008 .

I corsi autorizzati e ammessi al catalogo – così come i corsi autorizzati e non ammessi al catalogo - devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, compresi gli esami finali se previsti, ed entro 24 mesi se i corsi sono biennali, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente competente.

Per i massimali di costo ora allievo delle varie tipologie formative si fa riferimento a quanto previsto all’art. 1.8.1 dell’Allegato B alla DGR n. 802/2012 e al DDPF n. 52/POC del 23/05/2016.

ART. 12 – UTILIZZO DEL CATALOGO REGIONALE

La formazione a catalogo può essere fruita anche con il sostegno economico di risorse pubbliche (voucher) da spendere direttamente presso le strutture formative.

Al catalogo fanno riferimento gli avvisi pubblici emanati dalla Regione Marche per l'attribuzione di voucher formativi, individuali o aziendali.

ART. 13 – VIGILANZA E SANZIONI

La Regione Marche provvede ad esercitare la vigilanza e il controllo dell'attività formativa, anche con visite ispettive in loco, affinché venga svolta nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri e delle modalità stabilite nelle presenti disposizioni.

Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità tali da configurare il venir meno delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, la Regione Marche provvederà a sospendere o revocare l'autorizzazione medesima e la cancellazione dal Catalogo Regionale. Per quanto non meglio specificato si rimanda alle normative vigenti in materia.